

Codice A1805B

D.D. 7 novembre 2022, n. 3396

Art. 114 del d. lgs. 152/2006, d.m. 30/06/2004 e art. 33 del d.p.g.r. 2/R del 2022 - Procedimento di approvazione dell'aggiornamento del progetto di gestione delle operazioni di svasso, sfangamento e spurgo degli invasi, relativo al "Progetto di gestione dell'invaso di Toggia", localizzato in comune di Formazza (VCO), presentato da Enel Green Power S.p.A..



ATTO DD 3396/A1805B/2022

DEL 07/11/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1805B - Difesa del suolo

OGGETTO: Art. 114 del d. lgs. 152/2006, d.m. 30/06/2004 e art. 33 del d.p.g.r. 2/R del 2022 - Procedimento di approvazione dell'aggiornamento del progetto di gestione delle operazioni di svasso, sfangamento e spurgo degli invasi, relativo al "Progetto di gestione dell'invaso di Toggia", localizzato in comune di Formazza (VCO), presentato da Enel Green Power S.p.A..

Premesso che:

il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 30/06/2004 ha fornito i criteri per la redazione del progetto di gestione delle operazioni di svasso, sfangamento e spurgo degli invasi, ai sensi dell'articolo 40 del d. lgs. 152/1999, ora art. 114 del d.lgs. 152/2006;

sussiste in capo ai gestori degli invasi l'obbligo, ai sensi dell'art. 6 del d.m. 30/06/2004, di redigere il progetto di gestione per i propri invasi, anche al fine di adeguare i fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione e dei disciplinari di esercizio;

l'art. 114 del d.lgs.152/2006 fa salvi i criteri già definiti con il d.m. 30/06/2004;

l'art. 33 del d.p.g.r. 2/R del 2022 dispone che gli articoli dal 21 bis al 21 decies del Titolo IV bis (Operazioni di svasso, sfangamento e spurgo degli invasi) nonché gli allegati B bis e B ter del d.p.g.r. 9 novembre 2004, n.12/R continuano a trovare applicazione fino all'emanazione di uno specifico regolamento regionale in attuazione del piano di tutela delle acque (PTA);

sulla base dell'art. 33 del d.p.g.r. 2/R del 2022, il comma 7 dell'art. 21 quater del d.p.g.r. 9 novembre 2004, n.12/R stabilisce in dieci anni il termine di validità del progetto di gestione approvato, decorso il quale il progetto stesso deve essere oggetto di rinnovo;

tale disposizione prevede che il rinnovo sia approvato sulla base della presentazione di un progetto aggiornato che riporti anche, ai sensi dell'art. 21 sexies, comma 2, del d.p.g.r. 9 novembre 2004, n.12/R, i risultati dei monitoraggi effettuati e una sintesi tecnica delle modalità operative eseguite nel corso di validità del progetto precedente;

il parere preventivo richiesto per l'esame del progetto di gestione dall'art. 3 del decreto del 30 giugno 2004, è rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti - Ufficio Tecnico per le dighe di Torino, amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento in oggetto.

Premesso inoltre che:

con determinazione n. 651 del 03/03/2011 dell'allora Settore regionale Pianificazione Difesa del Suolo - Dighe, era stato approvato il "Progetto di gestione della diga di Toggia" in comune di Formazza (VCO), presentato da Enel Produzione S.p.A.;

la società Enel Green Power S.p.A. ha trasmesso, con nota prot. n. 11514 del 17/05/2022 (ns. prot. n. 20888/A1805B del 18/05/2022), il nuovo progetto da esaminare per l'aggiornamento del precedente.

Dato atto che con ns. nota prot. n. 35753/A1805B del 22/08/2022, è stata indetta la conferenza di servizi di cui all'art. 21 quater c. 3 del D.P.G.R. 12/R del 2004 e s.m.i., in forma semplificata ed in modalità asincrona, ex art. 14-bis, L. n. 241/1990 e s.m.i., al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti, nonché di effettuare l'istruttoria relativa al procedimento in oggetto attraverso il coinvolgimento delle strutture regionali preposte alla tutela ambientale, alla tutela della fauna ittica, alla gestione dei rifiuti, alla pianificazione delle risorse idriche e gestione aree protette, alla pianificazione in materia di irrigazione e bonifica, nonché del Dipartimento territorialmente competente dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA).

Visti i pareri e contributi tecnici pervenuti:

- nota Ns.prot. n. 36308 del 26/08/2022 dell'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Ossola;
- nota Ns.prot. n. 36858 del 01/09/2022 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili - Ufficio Tecnico per le dighe di Torino;
- nota Ns.prot. n. 37003 del 02/09/2022 della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale - Novara e Verbania;
- nota Ns.prot. n. 38038 del 12/09/2022 della Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale - Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere;
- nota Ns.prot. n. 42147 del 05/10/2022 dell'ASL VCO - Dipartimento di prevenzione - SOC Igiene e Sanità pubblica;
- nota Ns.prot. n. 43833 del 17/10/2022 dell'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est - Attività di Produzione Nord Est;
- nota Ns.prot. n. 46246 del 01/11/2022 della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio- Settore Tutela delle acque.

Preso atto che:

l'invaso in questione è situato in Comune di Formazza (VCO) sul Torrente Roni, corso d'acqua non inserito nella rete di monitoraggio regionale ai sensi della direttiva quadro acque -2000/60/CE; il primo corpo idrico fluviale a valle dell'invaso con obiettivi di qualità ambientale ai sensi della direttiva è il Fiume Toce. Costituisce, inoltre, corpo idrico lacustre con obiettivo di qualità ambientale lo stesso invaso di Toggia;

per quanto riguarda il grado d'interrimento dell'invaso, non si segnalano criticità rispetto alle valutazioni condotte a seguito della batimetria del 2021, bensì il volume d'invaso ed il volume utile d'invaso, risultano superiori, se pur di alcune migliaia di m³, sia agli anni di costruzione dello sbarramento, che rispetto al rilievo condotto nel 2008, rappresentando quindi un aumento della capacità d'invaso. I maggiori volumi riscontrati risultano maggiori rispetto a quelli originari,

essenzialmente, in quanto le metodologie di misura e di calcolo utilizzate per il rilievo risultano affette da incertezze minori rispetto alle tecniche di misura adottate nell'anno di costruzione della diga e di realizzazione del primo documento;

l'invaso è formato da uno sbarramento il cui corpo è costituito in pietrame e malta; il paramento di monte è realizzato in conglomerato cementizio armato con spessore variabile da 1,5 a 3,85 m addossato al vecchio paramento in bolognini ed il paramento di valle è in pietrame ad elementi irregolari cui è stato sovrapposto uno strato di gunite;

Lo scarico di superficie, situato in sponda sinistra, è costituito da una soglia sfiorante con ciglio a quota 2191,00 m s.l.m. della lunghezza complessiva di 28 m, il massimo battente è di 1 metro; la restituzione avviene mediante una galleria seguita da un pozzo a vortice di dissipazione. Lo scarico di fondo è costituito da una galleria in roccia di diametro di 2,5 m con soglia a quota 2154,25 m s.l.m. seguita dopo 80 m da due tubazioni munite di valvola Larnier-Johnson a comando oleodinamico o manuale; la restituzione è in galleria. Lo scarico di fondo sussidiario è costituito da una tubazione metallica del diametro di 0,85 m con asse a quota 2152,70 m s.l.m., allo sbocco è provvisto di una valvola Larnier-Johnson a comando manuale; la restituzione è in alveo. L'opera di presa è collocata in sponda sinistra a circa 70 m a monte dello sbarramento. La soglia di imbocco è a quota 2155,46 m s.l.m. ed è seguita da un canale in pressione di diametro 1,5 m per una lunghezza di 5,2 km fino al pozzo piezometrico. I primi 130 m di canale sono completamente conglobati in roccia mentre la restante parte è in galleria ispezionabile.

Valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta.

Considerato che:

il presente aggiornamento del progetto di gestione è stato predisposto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 114 del d.lgs. 152/2006, dall'art. 1 c. 2 del d.m. 30/06/2004 e dal d.p.g.r. 12/R del 2004;

il progetto di gestione della diga di Toggia, può essere ritenuto accettabile sotto il profilo ambientale, alle condizioni riportate nel dispositivo.

Visto il parere preventivo positivo ai fini della sicurezza dell'invaso e dello sbarramento in oggetto, ai sensi dell'art. 3 del decreto del 30 giugno 2004, espresso dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili - Ufficio Tecnico per le dighe di Torino, con la suddetta nota Ns.prot. n. 36858 del 01/09/2022;

Ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni ed osservazioni sopra esposte, di approvare, ai sensi dell'art. 21 quater, c. 7 del d.p.g.r. 12/R del 2004, l'aggiornamento del progetto di gestione in oggetto, condizionatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel dispositivo.

Attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla d.g.r. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- d. lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- d.m. 30/06/2004;
- l.r. 25/2003 e s.m.i.;
- l.r. 23/2008 e s.m.i.;
- d.p.g.r. 12/R del 2004 e s.m.i.;
- d.p.g.r. 2/R del 9 marzo 2022.;

DETERMINA

di approvare, ai sensi dell'art. 21 quater, c. 7 del d.p.g.r. 12/R del 2004, l'aggiornamento del "Progetto di gestione dell'invaso di Toggia" in comune di Formazza (VB), presentato da Enel Green Power S.p.A., subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Il progetto di gestione, adeguato secondo le prescrizioni, dovrà essere presentato in copia informatizzata al Settore regionale Difesa del Suolo e resterà agli atti del Settore medesimo;
2. Nella regola di gestione ed in particolare per l'effettuazione delle operazioni di svasso, sfangamento o spurgo si dovrà tenere conto del necessario preavviso di quattro mesi di cui all'art. 5 del decreto 30 giugno 2004;
3. Per meglio descrivere la condizione del sedimento in prossimità degli scarichi, il progetto dovrà essere corredato dai seguenti approfondimenti tecnici:
 - rappresentazione in adeguata scala grafica, anche distorta, delle sezioni in asse all'imbocco dell'opera di derivazione e dello scarico di fondo ed in asse allo scarico di esaurimento, eseguendo un confronto dove possibile tra le batimetrie a disposizione (stato iniziale, anno 2008, anno 2021);
 - rappresentazione in adeguata scala grafica, anche distorta, di sezioni parallele e prossime al paramento di monte le quali dovranno intercettare gli scarichi nella zona d'imbocco, anche in questo caso si richiede dove possibile un confronto tra le batimetrie a disposizione (stato iniziale, anno 2008, anno 2021);
4. nel paragrafo 3.1.1 – “Opere di scarico e opera di presa”, aggiungere i valori delle portate di progetto degli scarichi stessi e del valore della massima portata di piena transitabile in alveo a valle dello sbarramento, quest'ultima dovrà risultare compatibile con i rilasci previsti nel § 6;
5. nel paragrafo 6.2 – “Gestione degli eventi di piena”, correggere il refuso sulle caratteristiche tecniche dello scarico di superficie, il quale è del tipo a soglia fissa e non risulta presidiato da alcuna paratoia;
6. l'esigenza di attuare interventi specifici (fluitazioni del sedimento, svasso totale e asportazione meccanica del materiale dall'invaso), al momento non programmati, dipende dal verificarsi in futuro di condizioni particolari e, in tali circostanze, saranno effettuati approfondimenti specifici nell'ambito di un piano operativo; a tale proposito si ribadisce che, in questi casi, dovranno essere rispettate le indicazioni inerenti il monitoraggio ambientale previste dal regolamento regionale e messe in atto tutte le misure di mitigazione necessarie per evitare impatti a lungo termine sulle acque; si chiede, inoltre, di concordare con l'ARPA territorialmente competente il piano di monitoraggio, tenuto conto di quanto già effettuato dalla stessa Agenzia in applicazione della direttiva quadro acque;
7. Per quanto riguarda, in particolare, le eventuali operazioni di svasso, ipotizzate dal proponente per manutenzioni e/o ispezioni, o di spurgo, si sottolinea che, come indicato nel regolamento regionale, il periodo idrologico favorevole per qualsiasi attività che comporti un aumento del trasporto solido è quello di morbida o piena ordinaria del corso d'acqua a valle dell'invaso e, ove pertinente, al di fuori del periodo riproduttivo della fauna ittica; si chiede, inoltre, in caso di svasso, di programmare le operazioni in modo tale che il rilascio della portata massima operativa avvenga molto gradualmente, prolungando i tempi di svuotamento, al fine di

consentire il rifugio degli organismi bentonici e dell'ittiofauna e limitare l'impatto sull'ambiente fluviale;

8. in relazione al tema del DMV, trattato nel progetto, ai sensi del regolamento regionale 14R/2021, recante "*Disposizioni per l'implementazione del deflusso ecologico*", il gestore dell'invaso dovrà predisporre una relazione di revisione del deflusso minimo con calcolo del deflusso ecologico già entro fine anno, al fine di definire un eventuale adeguamento da adottarsi entro dicembre 2024;
9. Per le operazioni di asportazione meccanica del materiale litoide eventualmente non smaltibile attraverso le operazioni sugli organi di scarico, dovrà essere richiesta specifica autorizzazione al Settore tecnico regionale - Novara e Verbania, previa presentazione di un progetto esecutivo di dettaglio, secondo i disposti della D.G.R. n.44-5084 del 14/01/2002, della D.G.R. n. 66-478 del 02/08/2010 e della D.G.R. n.21-1004 del 9/02/2015;
10. Si richiede che tutte le attività siano comunicate alla Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale con l'anticipo di almeno 15 gg accompagnate dal relativo cronoprogramma;
11. Si ritiene opportuno che al termine delle operazioni si preveda sempre lo sfioro di un'adeguata portata d'acqua a bassa torbidità per il dilavamento dei depositi fini nell'alveo di valle;
12. Circa l'eventuale operazione di fluitazione dei sedimenti si prende atto che il proponente ritiene poco probabile tale soluzione; nel caso in cui tale operazione venga comunque programmata, dovrà esserne valutato in modo approfondito e coerente l'impatto, descrivendo in modo dettagliato gli accorgimenti necessari a garantire la diluizione necessaria alla massima conservazione degli ecosistemi del corso d'acqua recettore, in relazione a quanto stabilito dalla tabella 2 al comma 7 del Titolo I dell'allegato B bis del DPGR n. 1/R del 29/01/2008 (abrogato) come richiamato dal regolamento regionale 2R del 9 marzo 2022 (Art. 33). Preliminarmente alle attività di fluitazione, 30 giorni prima dell'inizio delle attività, dovrà essere comunicato all' Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e alla Regione Piemonte il "Cronoprogramma delle attività";
13. Circa l'asportazione meccanica dei sedimenti dovrà essere predisposto un piano operativo di dettaglio in cui verrà individuato un sito disponibile per il deposito del materiale asportato, presentato un piano di stoccaggio temporaneo e un piano di rimozione dei sedimenti. La gestione dei materiali di disalveo come Terre e Rocce, escluse dalla normativa sui rifiuti, dovrà avvenire secondo le disposizioni del DPR 120/2017 e tenendo conto, per quanto riguarda i criteri per l'indagine ambientale, delle linee guida Delibera 54 2019 "*Linea guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo*". Nel merito della frequenza delle operazioni di rimozione, si richiede di valutare la definizione di una periodicità delle azioni che permetta di programmare la rimozione di volumi minori con più frequenza, in modo da favorire azioni più rapide con minore rilascio potenziale di materiale e minori rischi per gli ecosistemi;
14. Le operazioni di monitoraggio, come descritte nell'elaborato "Progetto di Gestione" (cfr.paragrafo 9) dovranno essere sintetizzate in una relazione che raccolga i dati *ante operam* e *post operam*, trasmessa alla Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale. Si ricorda che la qualità biologica del corso d'acqua espressa tramite l'analisi del macrobenthos deve fondarsi su almeno un anno di campionamenti (con riferimento a "*Manuali e Linee Guida CNR/IRSA 11/2014 - Metodi biologici per le acque superficiali interne*");
15. Si richiede che durante lo svuotamento, al fine di tutelare l'ecosistema fluviale a valle della diga, i solidi sospesi non dovranno superare, in funzione della durata delle operazioni, i limiti disposti nella tabella 2 al comma 7 del Titolo I dell'allegato B bis del DPGR n. 1/R del 29/01/2008 (Art. 33 regolamento regionale 2R/2022). L'ossigeno disciolto dovrà sempre essere superiore a 5 mg/l, pari a circa il 40% di saturazione. Tale monitoraggio dovrà essere oggetto di specifica reportistica da far pervenire all' Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale;

16. Si dovranno indicare almeno per gli interventi di svaso, le azioni di mitigazione atte ad evitare eventuali interferenze negative con le attività di gestione dell'ittiofauna e per consentire le operazioni di allontanamento dell'ittiofauna presente nell'invaso. Inoltre, in termini compensativi particolare attenzione dovrà essere posta nelle attività di ripopolamento ittico; tali attività saranno basate sui risultati del monitoraggio ittico.

Si rammenta che qualsiasi intervento nell'alveo del torrente Roni e/o nei rii minori con sedime demaniale affluenti al bacino, è soggetto a preventiva autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. n.523/1904, da parte del Settore Tecnico Regionale - Novara e Verbania.

Si ricorda altresì che tra la documentazione da presentare per l'autorizzazione definitiva dei singoli interventi, se l'intervento interesserà terreni privati con escavazioni fuori alveo, dovrà essere compresa anche una puntuale quantificazione di tutti i materiali litoidi globalmente movimentati, comprendenti quelli per i quali è previsto il riutilizzo dai lavori dell'opera stessa e quelli da mettere a deposito definitivo, ai sensi dell'art.13 della l.r. 23/2016.

Il progetto di gestione ha validità decennale, dopodiché dovrà essere ripresentato dal proprietario, in forma aggiornata, per la nuova approvazione da parte della Regione.

Ai sensi dell'art. 21-quater, comma 8 del regolamento regionale 12/R del 2004 e s.m.i., la Regione si riserva di formulare ulteriori condizioni o di richiedere un aggiornamento del progetto anche in momenti precedenti alla scadenza dei dieci anni, a seguito di qualsiasi evidenza futura di alterazione delle condizioni della fauna ittica o dello stato qualitativo delle componenti chimico fisiche e biologiche del corso d'acqua imputabili alle manovre eseguite presso l'invaso in oggetto, nonché a seguito di sopravvenute sostanziali modifiche del quadro di riferimento nel quale le proposte di gestione erano inserite, legate sia a esigenze del gestore (quali, ad esempio, interventi di variante alle strutture di sbarramento o variazioni delle modalità di gestione degli organi di scarico o delle acque invasate), sia a circostanze estranee al gestore medesimo (quali, ad esempio, un peggioramento della qualità del corso d'acqua rilevata nell'ambito del Monitoraggio Regionale dei corsi d'acqua o l'insorgenza di pressioni antropiche sul bacino in oggetto).

Al gestore inoltre rimane l'obbligo di aggiornare periodicamente il progetto di gestione secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 6 del decreto del 30 giugno 2004.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'articolo 40 del d. lgs.33/2013.

L'estensore

ing. Roberto Del Vesco

LA DIRIGENTE (A1805B - Difesa del suolo)

Firmato digitalmente da Gabriella Giunta